

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 380)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1959

### Costituzione di cattedre di lingua straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'insegnamento di lingua straniera, che è compreso tanto nel piano didattico della scuola media quanto in quello dei diversi tipi di scuola secondaria di avviamento professionale, non è costituito in cattedra di ruolo.

Esso perciò è conferito per incarico quando non sia affidato a professori iscritti nei ruoli transitori ordinari, annessi ai ruoli degli insegnanti della scuola media dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, o a poche decine di insegnanti compresi in ruoli ad esaurimento istituiti nella scuola di avviamento, ai sensi del 3° comma dell'articolo 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Anche l'apporto costituito dal passaggio in tali ruoli dei professori provenienti dai ruoli speciali transitori non risolve il problema sia perchè trattasi di un limitato numero di insegnanti, sia perchè non elimina la necessità di apprestare gli strumenti per assicurarne il ricambio.

L'istituzione delle cattedre di ruolo costituisce, perciò, la premessa indispensabile per

avviare il reclutamento, mediante pubblici concorsi per esami, del necessario numero di titolari, allo scopo di promuovere l'efficienza dell'insegnamento e di offrire ai giovani che seguono gli appositi corsi di studio prospettive di sistemazione che oggi non hanno.

La funzione che deve essere riconosciuta all'insegnamento delle lingue moderne giustifica l'istituzione dei ruoli organici che ragioni contingenti hanno finora differito.

Del resto anche il progettato riordinamento degli Istituti di istruzione secondaria superiore contribuirà validamente all'organico assetto e allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue e delle letterature straniere in questo settore del sistema scolastico, sicchè può dirsi che il presente disegno di legge, il quale si limita a disciplinare l'istituzione della cattedra nella scuola media e nella scuola di avviamento professionale, si inquadra in un più vasto processo di sistemazione di queste discipline, la cui conoscenza favorisce le relazioni con gli altri Paesi e concorre efficacemente a promuovere lo spirito della cooperazione internazionale.

I criteri che si sono adottati nella elaborazione del presente disegno di legge si possono così riassumere.

Nella scuola media, nella quale l'insegnamento ha inizio nella seconda classe, si istituisce una cattedra per ogni gruppo di tre corsi (articolo 2). La cattedra così costituita comporta 18 ore settimanali di lezioni. Tuttavia, in taluni casi, che si possono considerare marginali, è prevista la costituzione della cattedra anche su due corsi, con l'obbligo per il titolare di completare l'orario in altre classi della stessa scuola. Questo temperamento del criterio più sopra enunciato è conforme ad analogo sistema seguito per la costituzione delle cattedre di ruolo di altre discipline impartite nella scuola media. Esso consente, in sostanza, la costituzione di una altra cattedra di ruolo nelle scuole aventi un numero di corsi che, diviso per tre, lascia un residuo di due corsi completi e di dotare di una cattedra di ruolo anche le scuole aventi due soli corsi completi. Naturalmente la cattedra formata su due corsi conserva la capacità di attrazione nel suo nucleo costitutivo delle altre classi che concorrono a formare gradualmente il terzo corso.

Nella scuola secondaria di avviamento professionale, nella quale l'insegnamento ha inizio fin dalla prima classe, si costituisce una cattedra ogni due corsi (articolo 3) con l'orario complessivo di 18 ore settimanali (9 + 9). Solo nella scuola di tipo commerciale si ha oggi una eccedenza di 4 ore rispetto alle 18, ma il prossimo riordinamento della scuola di avviamento consentirà di riequilibrare anche l'orario della cattedra di lingua straniera nella scuola ad indirizzo commerciale. Frattanto l'insegnante ha diritto, per le ore eccedenti la diciottesima, al compenso previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19.

La determinazione della lingua straniera alla quale ciascuna cattedra è assegnata va fatta non in astratto, ma caso per caso, e perciò il primo comma dell'articolo 4 stabilisce che a tale assegnazione si provvede con decreto ministeriale. Naturalmente il numero delle cattedre assegnate alle diverse lingue straniere determina la consistenza del corri-

spondente ruolo organico degli insegnanti (articolo 3, capoverso).

L'articolo 5 del provvedimento specifica poi che i professori di lingua straniera delle scuole più sopra nominate sono assegnati, al pari degli insegnanti di materie letterarie delle scuole stesse, al ruolo B. Essi perciò hanno titolo al trattamento economico e di carriera stabilito per tutti gli insegnanti che a tale ruolo appartengono.

Seguono alcune norme di carattere transitorio concernenti la posizione dei professori di ruolo attualmente in servizio.

Come si è già accennato, per effetto dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, ai ruoli degli insegnanti della scuola media sono oggi annessi i ruoli transitori ordinari degli insegnanti di lingua straniera, provenienti dai soppressi ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici. Gli insegnanti iscritti in detti ruoli transitori sono utilizzati sia nella scuola media, sia nel ginnasio superiore, nonché nelle classi di collegamento istituite dall'articolo 5 del citato decreto.

Nell'imminenza del riordinamento degli Istituti di istruzione secondaria superiore, sembra opportuno mantenere l'attuale utilizzazione dei suddetti insegnanti per non privare d'un tratto i corsi superiori dei professori di ruolo che in essi attendono all'insegnamento. Pertanto, l'articolo 6 del disegno di legge dispone che, fino a quando non sarà attuato l'accennato riordinamento, i professori di cui trattasi continuano ad appartenere ai ruoli transitori cui sono iscritti. La soppressione di questi ruoli sarà quindi disciplinata in connessione con il riordinamento degli Istituti di 2<sup>a</sup> grado.

Invece, i professori di lingua straniera provenienti dai ruoli speciali transitori e iscritti nei ruoli transitori ordinari della scuola media cessano di appartenere a questi ruoli e passano, con l'anzianità da essi acquisita, nei ruoli ordinari che vengono ora istituiti nello stesso tipo di scuola (articolo 7).

Infine poichè gli insegnanti appartenenti al ruolo transitorio ordinario istituito nella scuola secondaria di avviamento, ai sensi del

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terzo comma dell'articolo 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490, prestano servizio in questo tipo di scuola, l'articolo 8 del provvedimento prevede la soppressione di tale ruolo transitorio ed il passaggio dei professori che vi sono iscritti (compresi quelli provenienti dai ruoli speciali transitori) nei ruoli ordinari

di nuova costituzione nella stessa scuola di avviamento.

La maggiore spesa derivante dal proposto ordinamento delle cattedre di lingua straniera, calcolata in lire 1.200 milioni, è stata compresa nel disegno di legge sul piano decennale di sviluppo della scuola.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'insegnamento di lingua straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale costituisce cattedra di ruolo.

## Art. 2.

Nella scuola media si istituisce una cattedra ogni tre corsi.

Tuttavia, quando i corsi eccedenti il numero prescritto per la costituzione delle cattedre siano due, si istituisce un'altra cattedra su due corsi con l'obbligo per il titolare di completare l'orario in altre classi della stessa scuola, fino ad un massimo di 18 ore settimanali.

Nelle scuole aventi due soli corsi completi si istituisce una cattedra con l'obbligo stabilito dal precedente comma.

## Art. 3.

Nella scuola secondaria di avviamento professionale si istituisce una cattedra ogni due corsi.

## Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con proprio decreto la lingua straniera assegnata a ciascuna cattedra.

Per ciascuna lingua straniera cui corrispondono cattedre di ruolo è costituito nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale un ruolo organico.

## Art. 5.

I titolari delle cattedre di lingua straniera nelle scuole di cui ai precedenti articoli sono assegnati al ruolo B. Ad essi si applicano tutte le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera dei professori appartenenti a tale ruolo.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli istituti d'istruzione secondaria e superiore, i professori di lingua straniera provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici continuano ad appartenere ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816.

Nei ruoli degli insegnanti di lingua straniera istituiti nella scuola media per effetto della presente legge resta indisponibile un numero di posti pari a quello dei professori di cui al precedente comma.

## Art. 7.

Gli insegnanti di lingua straniera che siano passati dai ruoli speciali transitori ai ruoli transitori ordinari annessi ai ruoli della scuola media dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, numero 816, sono iscritti, con l'anzianità da essi rispettivamente acquisita, nei ruoli degli insegnanti delle corrispondenti lingue straniere istituiti nella scuola media per effetto della presente legge.

## Art. 8.

Il ruolo transitorio ordinario degli insegnanti di lingua straniera istituito nella scuola secondaria di avviamento professionale, ai sensi dell'articolo 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490, è soppresso.

Gli insegnanti appartenenti al ruolo di cui al precedente comma passano, con l'anzianità da essi rispettivamente acquisita, nei ruoli degli insegnanti delle corrispondenti lingue straniere istituiti nelle scuole secondarie di avviamento professionale in applicazione della presente legge e sono assegnati alle cattedre costituite nella stessa scuola cui appartengono.